

## **REPUBBLICA ITALIANA**

## **COMUNE DI VALSAMOGGIA**

(Città Metropolitana di Bologna)

CONTRATTO D'APPALTO PER AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CASTELLO DI SERRAVALLE PER REALIZZAZIONE SEZIONE NIDO: MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CIG: 98108991FA - CUP: B48H22000000006 - CODICE IPA: ZRZEGB COMUNE DI VALSAMOGGIA: CF. 03334231200

COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.: C.F./P.IVA 03485480366 IMPORTO CONTRATTUALE: EURO 324.153,33 (di cui euro 13.553,86 per oneri della sicurezza).

\* \* \* \* \*

L'anno **duemilaventitre** il giorno mercoledì 9 (nove) del mese di agosto, nella residenza comunale, presso l'ufficio di segreteria, avanti a me, Dott.ssa Maglione Maria Consiglia - Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Valsamoggia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) il **Geom. Stefano Cremonini** nato ..., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Valsamoggia**, (CF. 03334231200), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Programmazione realizzazione gestione cura del patrimonio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente *stazione appaltante*;

е

b) il Sig. **Cristian Mazzoni**, nato ... e residente ....., in qualità di Rappresentante Legale della Ditta **COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.,** con sede legale in Via Arenata n. 934 a Zocca (Mo), C.F./P.IVA 03485480366, di seguito nel seguente atto denominato semplicemente *appaltatore*;

comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante personalmente certo.

#### **PREMESSO**

- a) che con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/4/2023 si è
  provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di
  AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CASTELLO DI SERRAVALLE PER
  REALIZZAZIONE SEZIONE NIDO;
- b) che con Determina del Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. 214 del 28/04/2023 si è dato mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'*AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CASTELLO DI SERRAVALLE PER REALIZZAZIONE SEZIONE NIDO*; mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
  b) della L.120/2020 (conversione del D.L. 76/2020), con le modalità di cui all'art. 63, comma 6, del D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 36 c.9 bis del Codice;
- c) che l'investimento di che trattasi comporta il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori così come previsto nell'Accordo di concessione di

finanziamento sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Valsamoggia Registro n. 90321 del 25/10/2022 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 56045 del 26/10/2022 e successivo addendum all'accordo di concessione sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Valsamoggia Registro n. 1744 del 10/01/2023 acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 1007;

- d) che con Determina del Responsabile Servizio Associato Gare n. 258 del 09/05/2023 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- e) che per il presente appalto è stato rispettato il principio di *non artificioso finanziamento* dell'appalto ex art. 35 c.6 del D.Lgs n. 50/2016; dell'assenza del c.d. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021; del rispetto dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in materia di suddivisione in lotti; che è stata data attuazione all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi in materia di obblighi assunzionali, confermando la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili e derogando ai sensi del paragrafo 6, relativamente agli obblighi di assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile nel settore delle costruzioni pari al 9,0%;
- f) che in seguito a procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER, il cui esito di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno lavino e Samoggia n. 304 del 26/05/2023, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Determina del Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia

- n. 341 del 14/6/2023 al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del **5,70%**;
- g) che il Comune di Valsamoggia, con Determina Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione e Cura del Patrimonio n. 347 del 27/06/2023, ha recepito l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del sunnominato appaltatore;
- h) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera d) ed e), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- i) che, ai sensi dell'articolo 31, del D.Lgsvo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 9/8/2023;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

# Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed a quelle contenute nella offerta presentata su Piattaforma Telematica SATER e allegata al presente contratto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016, n.50 (nel seguito Codice dei contratti pubblici), e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto in sede di gara. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e' il seguente: **98108991FA**;

b) Il Codice Unico di Progettazione (CUP) relativo all'intervento è il seguente:

\*\*B48H22000000006;\*\*

#### Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad **Euro 324.153,33** (diconsi Euro trecentoventiquattromilacentocinquantatre/33) di cui:

- euro 310.599,47 per lavori veri e propri;
- **euro 13.553,86** per oneri della sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente *a misura* ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. N. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

#### Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Sono parti integranti al contratto e ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto di cui all'art. 32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

## Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del

## cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Valsamoggia, Località Bazzano, all'indirizzo Piazza Garibaldi n.1, presso la sede del Comune di Valsamoggia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante **stati di avanzamento** lavori.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti indicati nella nota pervenuta al prot.n. 42482 in data 27/7/2023, ovvero su altro conto corrente bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

## Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori dovranno essere consegnati entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **300 (trecento)** giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale. Le modalità di applicazione della penale sono contenute nel Capitolato Speciale.

#### Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

#### Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

## Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, si applica la revisione dei prezzi, limitatamente ai materiali di costruzione, alle condizioni, nelle quantità e con i limiti di cui alla predetta norma, come declinata dall'articolo 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trovano applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile e l'articolo 106, comma 1, quarto periodo del Codice dei contratti. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

## Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base

di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione trova applicazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti.

All'appaltatore verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno la somma non inferiore ad Euro **80.000,00** (ottantamila/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei Contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale

d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

# Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

## <u>Articolo 14. Regolare Esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione .</u>

Il certificato di regolare esecuzione e collaudo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte

o di tutte le opere ultimate.

#### Articolo 15. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

## Articolo 16. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.

# Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza coordinamento:

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è stata reperita e risulta agli atti comunicazione antimafia liberatoria, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. suddetto.

Ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nè essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83, commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter

e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs. n. 159/2011.

# Articolo 20. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 - Patto di Integrità - Legge 190/2012

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n.165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con deliberazione Giunta Comunale n.72 del 05/07/2022 e il Patto di Integrita' del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti allegati al presente contratto.

# Articolo 21. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

## Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero 2023/50/2675215 in data 1/8/2023, rilasciata da REALE MUTUA – Agenzia di Castelfranco Emilia (Mo), per l'importo di euro 32.415,33, acquisita al PG 43441 in data 2/8/2023.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### Articolo 23. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti e dell'art. 19 del CSA, ha presentato una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, n. 2023-06-2117618 in data 1/8/2023, rilasciata da REALE MUTUA – Agenzia di Castelfranco Emilia (Mo), acquisita al PG 43441 in data 2/8/2023.

- per un importo del contratto, divisa per partite come previsto all'art. 19 del

La polizza per rischi di esecuzione (C.A.R.) risulta così articolata:

- CSA;
- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila euro).

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi ed al regolamento approvati con D.M. (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31.

# <u>Articolo 24. Tutela della Privacy e riservatezza.</u>

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento dei lavori. Le notizie relative ai lavori affidati venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in relazione all'esecuzione dei lavori, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da

parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto. Le Parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in ragione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti in materia. L'appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016.

# Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, allegati allo stesso:

- Capitolato Speciale d'Appalto
- Elenco prezzi unitari
- Offerta Economica
- Codice di comportamento
- Patto di integrità del Comune di Valsamoggia

I restanti documenti Elaborati grafici - Piani di Sicurezza - cronoprogramma - computo metrico estimativo, pur essendo parte integrale e sostanziale del contratto, già sottoscritti dalle parti in sede di gara, sono conservati dalla Stazione Appaltante presso il Servizio lavori Pubblici.

## Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Rep. n. 96

del 9/8/2023

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

letto, confermato e sottoscritto:

## Il Rappresentante della stazione appaltante

geom.Stefano Cremonini (firma acquisita digitalmente)

# L'appaltatore

Cristian Mazzoni (firma acquisita digitalmente)

# L'Ufficiale rogante

dr.ssa Maria Consiglia Maglione (firma acquisita digitalmente)